

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1.

Ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonchè nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e delle norme di legge, è costituita l'Associazione:

"VIVA MALPENSA VIVA"

Art. 2.

L'Associazione ha sede legale in 21010 Vizzola Ticino (VA) Strada Provinciale 52, 4 presso la Fondazione Museo dell'Aeronautica.

Principi fondanti dell'Associazione

Art. 3.

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale, di difesa e tutela del territorio che gravita attorno a Malpensa e delle persone collegate a Malpensa per motivi di lavoro, studio, e/ altro e che comunque hanno interesse a che Malpensa conservi il suo ruolo e la sua funzionalità di primario aeroporto della Lombardia, nell'interesse degli associati e di terzi. L'Associazione si ispira al federalismo inteso sia come strumento organizzativo democratico e rispettoso delle tradizioni e peculiarità, sia come filosofia politica democratica e partecipativa, fondato su uno stato con una struttura centrale e locale poco invasiva, che lascia spazio alla persona,

alla famiglia, alla libera iniziativa, alla solidarietà diretta tra le parti. Si propone di sviluppare la sussidiarietà come principio fondante sia orizzontale (non faccia l'ente superiore quello che può fare l'ente più vicino al cittadino) sia verticale (non faccia il pubblico ciò che può fare il privato), la cooperazione interna ed esterna secondo regole chiare e trasparenti, valide per tutti e soprattutto fatte rispettare.

Attività

Art. 4

Nel rispetto dei principi fondanti di cui all'art. 3, l'Associazione promuove e gestisce, attraverso manifestazioni private e pubbliche, sia all'aperto, che al coperto, anche presso scuole ed Enti Pubblici e/o Privati, qualsiasi iniziativa ed attività di carattere assistenziale, formativa, promozionale e legale, di tutela e valorizzazione del territorio legato a Malpensa, delle persona ad essa collegate e delle attività, di carattere economico e non, che fanno riferimento all'aeroporto di Malpensa e che hanno comunque a che fare con Malpensa, nel rispetto dell'ambiente, della storia, dei principi, dell'economia e delle tradizioni tutte della provincia di Varese, della Regione Lombardia e della Regione Insubrica.

In particolare, l'Associazione si prefigge:

- la tutela, promozione e valorizzazione del territorio che gravita attorno all'aeroporto di Malpensa;

- la tutela, promozione e valorizzazione delle attività, economiche e non, connesse con l'attività aeroportuale di Malpensa e comunque ad essa collegate e/o dipendenti;

- la tutela, promozione e valorizzazione dei posti di lavoro connessi direttamente e/o indirettamente con l'attività aeroportuale di Malpensa;

Le finalità dell'Associazione sono dirette anche ad arrecare benefici a persone che possono trovarsi in difficoltà e/o svantaggio per ragioni connesse all'aeroporto di Malpensa, in generale.

Art. 5.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

-stabilire contatti con Privati, Società, Associazioni, Comitati, Università, Istituzioni Pubbliche, Enti Locali, Enti e Società estere, al fine di perseguire gli scopi associativi;

-pubblicare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, comunque ogni pubblicazione connessa alle proprie finalità;

-svolgere attività di ricerca, documentazione, sperimentazione, concernente il tessuto sociale attuale e potenziale, l'ambiente, il mercato economico attuale e potenziale, il mercato lavorativo attuale e potenziale, il mercato turistico attuale e potenziale; la storia, la tradizione locale;

- organizzare convegni e manifestazioni;

-esercitare tutte quelle altre funzioni che le fossero deman-  
date, in virtù di Regolamenti e disposizioni, da parte di com-

petenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;

-aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al perseguimento dello scopo dell'Associazione;

-effettuare attività economiche di natura eventualmente commerciale e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali;

-costituire ovvero partecipare ad Associazioni che svolgano attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari, in tal caso sarà possibile richiedere alle associazioni partecipanti opportune modifiche statutarie ai fini di partecipare alla governance dell'Associazione;

-creare sezioni distaccate;

-intraprendere azioni legali a tutela degli obiettivi dell'associazione e degli associati;

- distribuire contributi di ogni tipo, supporto organizzativo e quanto altro alle associazioni aderenti.

Soci

Art. 6.

Possono diventare soci le persone fisiche (che abbiano compiuto il 18° anno di età) e giuridiche, Enti, di qualunque natura, ivi compresi ONLUS, associazioni e tutti gli enti con sco-

pi analoghi o affini a quelli dell'Associazione, che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori;

b. volontari;

c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) per recesso volontario a seguito di presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo dalla venuta a conoscenza, tramite raccomandata R.R., dell'esclusione, per fare ricorso al collegio dei Probiviri.

I provvedimenti devono essere comunicati con raccomandata R.R. e/o via mail.

Art. 11.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 13.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera sul luogo, giorno ed ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di mail e/o fax e/o lettera non raccomandata a

tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 16.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto su scheda segreta.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

#### Art. 17.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo;

-definisce il programma generale annuale di attività;

-procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

-determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

-discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

-delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

-decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;

-discute e decide su tutti gli argomenti che vengono sottoposti alla stessa e posti all'Ordine del Giorno.

#### Art. 18.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza ed il voto favorevole

di almeno tre quarti degli associati.

#### Consiglio Direttivo

##### Art. 19.

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, oltre al Presidente: la prima nomina avviene in sede di atto costitutivo; le successive nomine avvengono mediante delibera assembleare.

I componenti durano in carica per tre esercizi finanziari consecutivi dalla loro nomina e possono essere rinnovati..

Il funzionamento del Consiglio Direttivo sarà anche eventualmente determinato da apposito Regolamento.

##### Art. 20.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice o fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

##### Art. 21.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la

gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- 1) elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- 2) elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- 3) nomina il tesoriere e il segretario;
- 4) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 5) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- 6) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- 7) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonchè il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- 8) conferisce procure per più atti o per un singolo atto;
- 9) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- 10) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- 11) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi

soci;

12) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal  
Presidente;

13) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.  
10;

14) nomina eventuali rappresentanti negli organi sociali delle  
associazioni aderenti.

Le deliberazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono adottate con  
il voto favorevole della maggioranza dei 7/10 (sette decimi)  
dei componenti.

Cariche

Art. 22

Tutte le cariche e/o le funzioni di seguito indicate hanno du-  
rata di 3 anni.

La prima nomina viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Le successive nomine vengono deliberate dall'Assemblea dei so-  
ci.

Tutte le cariche possono essere rinnovate per uguale periodo.

Il Presidente

Art. 23.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed  
ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pa-  
gamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne  
quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati nelle liti riguardanti

l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24.

Il Tesoriere, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui li-

mite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26.

Il Revisore dei Conti o il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Il collegio dei Revisori dei conti è formato da un membro effettivo e due supplenti tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Proibiviri

Art. 27.

Il collegio dei Proibiviri costituisce l'organo interno di ga-

ranza per giudicare su eventuali ricorsi nonchè quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono nominati in numero di tre, anche al di fuori degli associati.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

1) decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, sulle controversie interne all'Associazione;

2) esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 10;

3) decidere, entro trenta giorni dal ricevimento, sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione dall'Associazione;

4) decidere sulle questioni inerenti l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri di cui ai punti 1), 3) e 4) sono inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo ambito un Presidente.

Patrimonio, esercizio finanziario e bilancio

Art. 28.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio, unita-

mente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presentata per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 29.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative, erogazioni liberali degli associati e di terzi, contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 30.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31.

Il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote associative sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 33.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.